

I DUE DECRETI RISTORI



Cari amici, sperando di fare cosa gradita, vi invio alcune slide che illustrano le principali novità introdotte dai D.L. n. 137 e n. 149 del 2020, approvati dal Governo e ora all'esame, in prima lettura, in Senato.

Antonio De Poli

I DUE DECRETI RISTORI

Senatore Questore
Antonio De Poli



PRIMO DECRETO RISTORI



D.L. 137/2020

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

ARTICOLO 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

L'**articolo 1** riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con uno o più decreti di attuazione, ai soli fini del riconoscimento del contributo e nel limite di spesa di **50 milioni di euro** per il 2020, possono essere individuati **ulteriori codici ATECO** riferiti a **settori economici** aventi diritto al **contributo**, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, a condizione che tali settori siano stati **direttamente pregiudicati** dalle **misure restrittive** introdotte dal Governo il 24 ottobre 2020. Il **contributo** spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore** ai **due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019**. Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno **attivato** la **partita IVA** a partire dal **1° gennaio 2019**.

ARTICOLO 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del “Decreto Rilancio” e che non abbiano restituito il predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante **accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale** sul quale è stato erogato il precedente contributo. Per i soggetti **che non hanno presentato istanza** di concessione del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il contributo oggetto dell'articolo in esame è riconosciuto previa presentazione di **apposita istanza** esclusivamente mediante la **procedura web** e il **modello** approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti **cessata** alla data di presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

L'ammontare del contributo è determinato: per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, come quota del **contributo già erogato**; per i soggetti che **non hanno presentato istanza** di concessione di tale contributo come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dalla disciplina contenuta nel medesimo Decreto Rilancio. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere **superiore** a euro **150.000**.

ARTICOLO 3

Fondo per il sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

L'**articolo 3** istituisce il **Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche**, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ARTICOLO 4

Sospensione delle procedure esecutive immobiliari

L'**articolo 4** proroga al **31 dicembre 2020** la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto **l'abitazione principale del debitore**. Stabilisce inoltre l'**inefficacia** di ogni procedura esecutiva dello stesso tipo, effettuata dal **25 ottobre 2020, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge**

ARTICOLO 5 COMMA 1 e 5

Incremento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di parte corrente

L'**articolo 5, comma 1, incrementa** di ulteriori **€ 100 mln** per il **2020** la dotazione del **Fondo di parte corrente** – istituito dall'art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) – destinato alle **emergenze** nei settori dello **spettacolo** e del **cinema e dell'audiovisivo**, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

Il **comma 5** dispone che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ARTICOLO 5 COMMA 2 e 5

Misure a sostegno degli operatori turistici

L'**articolo 5, comma 2**, incrementa di **400 milioni di euro per l'anno 2020** la dotazione del fondo per sostenere le **agenzie di viaggio, i tour operator** nonché le **guide e gli accompagnatori turistici**, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il **comma 5** dispone che alla copertura degli oneri derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ARTICOLO 5 COMMA 3 e 5

Incremento del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali

L'**articolo 5, comma 3**, incrementa di ulteriori **€ 50 mln** per il **2020** la dotazione del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito dall'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Il **comma 5** dispone che alla **copertura degli oneri** derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 34.

ARTICOLO 5 COMMA 4

Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli dal vivo

L'**articolo 5, comma 4**, prevede la possibilità di **rimborsare** i titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Per i suddetti titoli di acquisto, i termini per presentare la corrispondente istanza di rimborso decorrono dalla data in entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dal 29 ottobre 2020).

ARTICOLO 5 COMMA 6 e 7

Tax credit vacanze

Il **comma 6** dell'**articolo 5** modifica la disciplina del *tax credit vacanze* estendendo tale beneficio al **periodo d'imposta 2021** e rendendolo utilizzabile, **per una sola volta**, fino al **30 giugno 2021**. Sono prese in considerazione le **domande presentate entro il 31 dicembre 2020**.

Il **comma 7** reca la copertura del relativo onere.

ARTICOLO 6

Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali

L'**articolo 6, comma 1**, rifinanzia di **150 milioni** di euro per l'anno **2020** il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. "**Fondo Legge n. 394/1981**".

Il **comma 2** rifinanzia di **200 milioni** per l'anno **2020** il **Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri**, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981".

Il **comma 3 estende l'ambito** soggettivo e oggettivo **di applicazione** della **Sezione del Fondo Legge n. 394/1981** destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli **enti fieristici italiani**. Tra i soggetti **beneficiari** della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche **contributi a fondo perduto** commisurati ai **costi fissi** sostenuti dal 1° marzo 2020 e **non coperti da utili**.

Il **comma 4** dispone che alla **copertura** degli oneri derivanti dalle misure di cui all'articolo in esame si provveda ai sensi dell'articolo 34.

ARTICOLO 7

Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

L'**articolo 7** introduce, nel limite complessivo di **100 milioni** di euro per l'anno 2020, **contributi a fondo perduto** a favore delle **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura** operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

ARTICOLO 8

Credito d'imposta locazioni

L'**articolo 8 estende**, per alcuni specifici settori, **il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) **anche** per i **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**. L'agevolazione si applica **indipendentemente** dal volume di **ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente.

ARTICOLO 9

Esenzione seconda rata IMU

L'**articolo 9** abolisce il **versamento della seconda rata dell'IMU 2020** per gli **immobili e le relative pertinenze** in cui si svolgono le **attività imprenditoriali interessate** dalla **sospensione** disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento.

L'agevolazione spetta a condizione che il **proprietario** sia **gestore delle attività** esercitate negli immobili medesimi.

Per il **ristoro ai comuni** della relativa perdita di gettito, il **Fondo** di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di **101,6 milioni di euro per l'anno 2020**.

ARTICOLO 12 COMMI da 1 a 8 e da 12 a 17

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale

I **commi da 1 a 6 e 8** dell'**articolo 12** prevedono - con riferimento **ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**; il beneficio può concernere i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e determina - ai sensi del **comma 2** e fatte salve le fattispecie di esonero di cui al **comma 3** - l'obbligo del versamento di un **contributo specifico a carico del datore di lavoro**.

ARTICOLO 12 COMMI da 1 a 8 e da 12 a 17

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale

Nel suddetto periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021, gli interventi di integrazione (con la causale COVID-19) non possono superare il limite di sei settimane - ivi compresi gli interventi contemplati da norme precedenti - (**comma 1** citato). I **commi 8, 12 e 13** concernono **i limiti di spesa** per i nuovi trattamenti in oggetto e la **copertura finanziaria**. I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; assegni ordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal citato **comma 8**).

Il **comma 7** dispone un differimento di termini nelle procedure relative ai trattamenti di integrazione (con causale COVID-19) previsti da norme precedenti.

ARTICOLO 12 COMMI da 1 a 8 e da 12 a 17

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale

Il **comma 14** prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato⁽²³⁾, con esclusione di quello agricolo, **un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021** e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile⁽²⁴⁾. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio di cui all'articolo 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Il riconoscimento dello sgravio di cui al **comma 14** è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (**comma 16**). La copertura finanziaria dello sgravio è definita dal **comma 17**.

Il **comma 15** prevede che i datori che abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 3 del D.L. n. 104 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dell'**articolo 12** in esame.

ARTICOLO 12 COMMI 9 e 11

Disposizioni in materia di licenziamento

I **commi da 9 a 11 dell'articolo 12** estendono fino al 31 gennaio 2021 il periodo entro il qual resta preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

ARTICOLO 13

Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 **per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive** previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

ARTICOLO 16

Esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

L'**articolo 16** riconosce alle **aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

ARTICOLO 21

Misure per la didattica digitale integrata

L'articolo 21 incrementa di **85 milioni** di euro, per il **2020**, il **Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale**, destinando le risorse all'**acquisto di dispositivi e strumenti digitali** individuali per la fruizione delle attività di **didattica digitale integrata**, nonché per l'**utilizzo delle piattaforme digitali** per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Tali risorse sono ripartite tra le scuole e possono essere anticipate loro in un'unica soluzione dal Ministero dell'istruzione.

DECRETO RISTORI BIS



D.L 149/2020

«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

ARTICOLO 1

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

L'**articolo 1** sostituisce l'allegato 1 al decreto Ristori per estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale. Inoltre, incrementa di 11,1 milioni di euro per il 2020 il Fondo di ristoro. Aumenta dal 150 al 200 per cento il contributo a fondo perduto per i seguenti operatori: gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina; alberghi. Tale aumento riguarda esclusivamente gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale (c.d. zone arancioni e rosse), caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto. Abroga la disposizione del decreto Ristori che consentiva al Ministro dello sviluppo economico, ai fini del riconoscimento del contributo, l'eventuale individuazione di ulteriori settori economici aventi diritto al contributo stesso, ma va segnalato che la stessa disposizione viene reintrodotta, con l'aggiornamento dei riferimenti normativi, dal successivo articolo 8, comma 5.

ARTICOLO 1

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali

Introduce il contributo a fondo perduto nel 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Entro tale limite, il contributo a fondo perduto è determinato entro il 30 per cento della quota prevista dal decreto Ristori per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle rientranti nell'Allegato 1 al provvedimento in esame. Tali soggetti sono gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Per gli operatori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle che non rientrano nel decreto Ristori, il contributo - a determinate condizioni - è fissato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'articolo 25 del Decreto Rilancio.

ARTICOLO 2

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

L'**articolo 2** riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che:

- alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del provvedimento in esame. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Estende al contributo a fondo perduto le procedure di erogazione di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al provvedimento in esame.

ARTICOLO 4

Credito d'imposta locazioni

L'**articolo 4 estende** ad alcuni specifici **settori** (commercio al dettaglio e servizi alla persona) nonché ad alcune **imprese** (agenzie di viaggio e tour operator) **operanti** nelle **cd. zone rosse il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda** (istituito dal articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 e ampliato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020), per i **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020**.

ARTICOLO 5

Cancellazione della seconda rata IMU

L'articolo 5 estende la **cancellazione della seconda rata IMU** per l'anno **2020 ad ulteriori categorie di immobili**, sostanzialmente dove si svolgono attività di **vendita al dettaglio e servizi alla persona**, a condizione che i relativi **proprietari** siano anche **gestori** delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con **scenario di massima gravità e livello di rischio alto**, individuate con ordinanze del Ministro della salute.

ARTICOLO 6

Proroga versamento ISA

L'**articolo 6** estende a tutti i soggetti ISA operanti in determinati settori **economici**, con domicilio fiscale o sede operativa in **zona rossa**, nonché esercenti l'attività di **gestione di ristoranti in zona arancione**, la **proroga al 30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**.

ARTICOLO 7

Sospensione dei versamenti tributari

L'**articolo 7** dispone la **sospensione dei termini dei versamenti** che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di **attività economiche danneggiate** dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge.

ARTICOLO 10

Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari

L'articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza **per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda**, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio **a tempo determinato**, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, e in particolare di **30 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente (di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e di **70 sottufficiali infermieri** con il grado di maresciallo (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare).

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in **4,89 milioni** di euro per l'anno 2021.

ARTICOLO 11

Sospensione versamento contributi per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive

L'**articolo 11 estende la sospensione dei termini per i versamenti dei contributi** previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 - già prevista dal decreto Ristori **per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive** previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 - anche ai datori di lavoro privati appartenenti a determinati settori produttivi o operanti in determinate zone.

ARTICOLO 14

Bonus baby-sitting per lavoratori autonomi nelle regioni caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto

Limitatamente ad alcune zone **caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto**, l'**articolo 14 riconosce** il diritto a fruire della corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o di servizi integrativi per l'infanzia. La misura è disposta **in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori** di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità** iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto **nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

I DUE DECRETI RISTORI

Antonio De Poli

www.antoniodepoli.it



@antoniodepoli